



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"**

Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T

Istituto Tecnico Economico RGTD00801N - Istituto Tecnico Agrario RGTA008017

Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera RGRH00801G

Tel. 0932/831962 - Email: rgis00800b@istruzione.it - Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutocataudella.edu.it

I.I.S. "Q. CATAUDELLA" - Scicli (Rg)  
Prot. 0002130 del 10/03/2025  
II-5 (Uscita)

Scicli, 10/03/2025

CIRCOLARE N. 149

Agli alunni e alle famiglie  
Ai Docenti  
Al Dsga  
Agli Assistenti amministrativi  
Al Sito web (Circolari)  
Al Registro elettronico

SEDE

**Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13/11/2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano".**

Il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13/11/2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.).

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- **MANCATA ISCRIZIONE:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p., il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (r.o.d.i. - famiglie) **è punito con la reclusione fino a due anni.**
- **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE:** situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

#### **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE**

I Docenti coordinatori di classe verificano costantemente la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando e comunicando all'Ufficio alunni della Segreteria:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;

- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Il Dirigente Scolastico lo comunica, senza ritardo, al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (r.o.d.i. - famiglie).

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza **entro sette giorni dalla comunicazione**, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

I Docenti coordinatori di classe sono tenuti inoltre ad individuare tempestivamente le situazioni a rischio di dispersione scolastica di quegli studenti che per motivi diversi (disagio, comportamenti conflittuali all'interno delle classi, poca partecipazione alle attività di studio, frequenza irregolare, etc.) si allontanano dal circuito scolastico, al fine di comunicarlo agli Osservatori di Area sulla dispersione scolastica, a cui fanno capo gli Operatori psicopedagogici territoriali (OPT), la struttura costituita dall'USR Sicilia per il contrasto delle fenomenologie della dispersione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



*Vincenzo Giannone*